



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

R.G. 22312/2025

P.U. 9/7/2026

alunno disabile e
discriminazione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al numero di registro generale 22312 del 2025, proposto da:

D. I. _____ e D. C. _____, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore D. R. G. _____, nato a _____ omissis _____, rappresentati e difesi dall'Avvocato Marco Durigon; _____, ricorrente

contro

P. S. T. _____, rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Ilardi, Vieri Paoletti, Maria Palomba e Loretta Cassano;
_____ controricorrente

e contro

G. I. , successore della C. A.
 , rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Paola Mormino;
 controricorrente

avverso la sentenza della omissis





Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2026 dal Presidente Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, nelle persone dei Sostituti Procuratori generali Anna Maria Soldi e Luisa De Renzis, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

uditi, per i ricorrenti, l'Avvocato Marco Durigon; per la controricorrente P. S. T. , l'Avvocato Daniela Jouvenal Long, per delega; e, per la controricorrente G. I. , l'Avvocato Elisabetta Tollis, per delega.

FATTI DI CAUSA

1. – I genitori del piccolo D. R. G. (nato a omissis), iscritto, negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, presso la scuola dell'infanzia B. P. di omissis , istituto paritario P. S. T. , si sono rivolti al Tribunale di Treviso, proponendo un ricorso, notificato il 3 aprile 2020, ai sensi degli artt. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 3 della legge n. 67 del 2006, con il quale hanno denunciato la condotta discriminatoria asseritamente posta in essere dalla scuola dell'infanzia.

I ricorrenti hanno lamentato, in particolare, che, nell'anno scolastico 2019/2020, la scuola avrebbe imposto al loro figlio, affetto da

omissis e omissis

ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, una frequenza ridotta in ragione della sua disabilità, obbligandolo all'uscita anticipata da scuola alle ore 14.30, a fronte di una frequenza sino alle ore 16.00 assicurata agli alunni normodotati della stessa classe.

Essi hanno concluso chiedendo la cessazione di tutte le condotte discriminatorie e l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti, la condanna al risarcimento del danno, nonché la pubblicazione del provvedimento in un quotidiano di tiratura nazionale.

Si è costituita, con comparsa del 23 giugno 2020, la P. S. T.

, la quale ha concluso per il rigetto delle domande e la chiamata





in garanzia della C. A. , con cui aveva stipulato una polizza di responsabilità civile, per essere da questa, se del caso, manlevata.

Nel confermare che, a causa della sua grave disabilità, l'alunno è stato ammesso a frequentare la scuola con orario scolastico ridotto, durante il quale era assistito da un insegnante di sostegno, la P. S. T.

ha dedotto che il bambino, se non adeguatamente supportato, teneva un comportamento potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri. Inoltre, ha rappresentato che la riduzione dell'orario scolastico per l'anno 2018/2019 era stata prevista in conformità del piano educativo individualizzato (Pei) concordato con i genitori, mentre, per l'anno successivo, la proposta della scuola di mantenere un orario ridotto era stata dagli stessi rifiutata.

La Compagnia assicuratrice, chiamata in causa dalla convenuta, si è associata alle difese di questa; ha inoltre eccepito l'inoperatività della polizza.

2. – Il Tribunale di omissis, con ordinanza del omissis , ha accertato la condotta discriminatoria tenuta dalla P. S. T. nei confronti di D. R. G. , per non avergli consentito di fruire dell'istruzione scolastica con orario pari a quello degli altri alunni; ha condannato la convenuta al pagamento, in favore del bambino (e, per lui, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale), dell'importo di euro 10.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Con la medesima pronuncia, il Tribunale ha ordinato alla P. S. T. di non reiterare la condotta discriminatoria, mentre ha respinto la domanda proposta nei confronti della C. A. , essendo la copertura limitata a casi di morte, lesioni personali o danneggiamento a cose.

3. – Con sentenza pubblicata il omissis , la Corte d'appello di omissis ha accolto il gravame della P. S. T. e, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di omissis, ha rigettato la domanda dei





genitori del bambino e li ha condannati al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, mentre ha compensato le spese di lite del doppio grado nei confronti della Compagnia di assicurazioni.

3.1. - La Corte territoriale ha premesso che il diritto alla piena integrazione scolastica del minore disabile in condizioni di gravità può ritenersi realizzato non già in dipendenza di un'astratta attribuzione di un determinato monte ore, bensì, previa definizione del piano educativo individualizzato o valutazione ad esso equivalente, mediante l'assegnazione di un insegnante specializzato in deroga per un numero di ore settimanali adeguato in concreto alla specifica patologia (o alla relativa evoluzione certificata dalla Azienda sanitaria locale competente), motivando specificatamente in ordine alle esigenze sottese all'adozione dell'atto, così da vedere garantito il pieno diritto allo studio dell'alunno e il suo completo inserimento nell'ambiente scolastico.

Secondo la Corte d'appello, il diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno in deroga non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero monte ore di frequenza settimanale. Pertanto, l'indicazione di un monte ore settimanale di 30 ore anziché di 40 ore, secondo la Corte di Venezia, non costituisce condotta discriminatoria, né diretta né indiretta. Essa rappresenta, piuttosto, il frutto di scelte condivise anche dai genitori, elaborate sulla base delle condizioni psicofisiche del bambino risultanti dal profilo dinamico funzionale del omissis, dal quale emergono gravi criticità in tutte le aree (cognitiva, dell'apprendimento, della comunicazione, relazionale e dell'autonomia personale), come confermato dalla psicologa che aveva partecipato al gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO).

Facendo leva sull'accertata condivisione del Pei da parte dei genitori - come emerso dalla c.t.u. grafologica che aveva consentito di accertare l'autenticità della firma apposta in calce al documento e la sua





riferibilità alla madre del minore -, la Corte distrettuale ha osservato che il Pei prevedeva, per l'anno scolastico 2018/2019, un numero di ore pari a 30 settimanali, suddivise in 20 ore di sostegno e 10 di assistenza, tutte effettivamente prestate. Ne ha quindi tratto la conclusione che il diritto del minore all'istruzione e alla frequenza scolastica è stato pienamente garantito nei termini risultanti dal Pei.

Secondo la Corte d'appello, il mancato aumento delle ore di sostegno a copertura totale dell'orario scolastico avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva impugnazione innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 del codice del processo amministrativo, non potendo l'istituto scolastico aumentare discrezionalmente il numero di ore individuate nel Pei.

In definitiva, secondo la Corte territoriale, la frequenza scolastica del minore affetto da handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, coincide con quella indicata nel piano, in quanto aderente alle peculiari caratteristiche ed esigenze del bambino, non potendo l'istituto scolastico assicurare una frequenza diversa e maggiore al di fuori delle ore di sostegno e di assistenza, risultando documentato come la permanenza del bambino oltre le 14.30 senza un'adeguata supervisione avrebbe potuto essere di pregiudizio anche per il minore medesimo.

4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di omissis i genitori di D. R. G. hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi.

La P. S. T. ha resistito con controricorso.

Ha resistito con controricorso anche G. I. , quale successore di C. A.

5. - Presentando il ricorso una questione di interesse nomofilattico, la causa è stata fissata per la discussione in udienza pubblica.





In prossimità del giorno dell'udienza, calendarizzata il 9 luglio 2026, l'Ufficio del Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sia i ricorrenti che la controricorrente P. S. T. hanno depositato a loro volta una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti, dopo aver precisato che la censura relativa alla condotta discriminatoria della scuola è limitata al solo anno scolastico 2019/2020, assumono l'erroneità della sentenza impugnata sotto diversi profili. Premettono, infatti, che la domanda, originariamente riferita anche all'anno scolastico 2018/2019, è stata successivamente circoscritta nel corso del giudizio, come rilevato sia dal Tribunale sia dalla Corte d'appello, alla luce degli esiti della c.t.u. grafologica, dalla quale è emerso il coinvolgimento della madre nelle scelte programmatiche relative a tale anno scolastico. Ciò posto, sostengono che, ferme le prescrizioni del piano educativo individualizzato, gravava sulla scuola dell'infanzia l'obbligo di assicurare al minore con disabilità la frequenza per un orario corrispondente a quello garantito agli altri alunni, a prescindere dal numero di ore di sostegno programmate. A tale riguardo si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 67 del 2006, derivata dalla violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 2, 3 e 4, e dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992 (nell'interpretazione costituzionalmente orientata di tali norme in relazione agli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.), nonché della violazione e falsa applicazione della legge n. 18 del 2009, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 24), e dell'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2017.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza in quanto, a loro dire, affetta da motivazione gravemente





contraddittoria, perplessa e incomprensibile. Sostengono, in particolare, che risulta del tutto illogica la conclusione cui è pervenuta la Corte d'appello, secondo cui l'alunno con disabilità non avrebbe potuto frequentare la scuola al di fuori delle ore di sostegno indicate nel piano educativo individualizzato, tanto più che nello stesso ragionamento decisorio seguito dai giudici del gravame tali ore sono indicate come necessarie e sufficienti per assicurare la frequenza scolastica dell'alunno disabile.

2. – Il primo motivo di ricorso sottopone alla Corte la questione se, e a quali condizioni, possa ritenersi discriminatoria la condotta di una scuola dell'infanzia paritaria che non abbia garantito a un alunno con grave disabilità certificata la frequenza scolastica per l'intero orario ordinario invece garantito agli alunni normodotati della stessa classe.

L'interrogativo deve essere ulteriormente delimitato con riguardo a due aspetti che concorrono a caratterizzare la fattispecie. Per un verso, l'assegnazione di personale docente specializzato è avvenuta, in base alle previsioni del piano educativo individualizzato, per un orario ridotto rispetto all'orario scolastico (difatti, in relazione all'anno scolastico 2019/2020, il piano ha previsto un insegnante di sostegno per venti ore settimanali e un operatore addetto all'assistenza per ulteriori nove ore settimanali). Per altro verso, è mancata l'impugnazione del piano dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, da parte dei genitori di D. R. G. , al fine di conseguire un aumento delle ore di sostegno fino all'integrale copertura dell'orario settimanale.

3. – Il Collegio ritiene che il bambino disabile, anche in situazione di grave handicap, ha il diritto di frequentare la scuola per l'intero orario scolastico settimanale, uguale per tutti gli alunni. Una riduzione di tale orario può ammettersi soltanto in casi eccezionali, allorché ricorrano valide e certificate ragioni nell'interesse dello stesso alunno





disabile, avuto riguardo alle sue specifiche esigenze di cura e di salute. La riduzione si configura come illegittima se imposta unilateralmente dalla scuola, non formalizzata nel Pei, non motivata clinicamente, utilizzata per gestire comportamenti complessi, proposta per mancanza del docente di sostegno o di altre figure di riferimento o utilizzando un margine di discrezionalità non consentito dai parametri normativi.

Al bambino disabile non può essere imposta una frequenza dimezzata o una riduzione di orario per la mera circostanza che l'insegnante di sostegno non copra l'intero orario di frequenza scolastica previsto per gli altri alunni della medesima classe, né perché sia considerato un alunno "difficile" a causa della gravità del omissis che accompagna la sua condizione esistenziale.

La contrazione dell'orario di frequenza per colui che, per superare gli ostacoli che incontra nello sviluppo, nella crescita e nel rapporto con gli altri nella vita quotidiana, deve poter contare sulla solidarietà della comunità intera e nei luoghi di svolgimento della sua personalità, non può farsi dipendere da carenza di personale o da difficoltà organizzative della scuola. Tale riduzione non può neppure rappresentare la soluzione a comportamenti problematici dell'alunno stesso. La fondamentale del diritto all'istruzione del disabile, coesistente alla dignità della persona umana, impone che alle difficoltà di fatto si faccia fronte con la ricerca di un ragionevole accomodamento nell'interesse di chi versa in una condizione di fragilità.

La garanzia di un orario di frequenza pari a quello degli altri studenti non costituisce la conseguenza del portato formale del principio di eguaglianza, inteso come obbligo di assicurare un trattamento identico a tutti gli alunni indipendentemente dalle rispettive condizioni personali. Essa trova, piuttosto, il proprio fondamento nella dimensione sostanziale dell'eguaglianza, che impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, limitano il pieno sviluppo della persona e





l'effettiva partecipazione alla vita scolastica.

La parità dell'orario di frequenza non rappresenta una mera uniformità quantitativa rispetto agli altri alunni, ma costituisce una manifestazione del dovere dell'istituzione scolastica di garantire una partecipazione piena, continuativa e inclusiva al percorso educativo, evitando che le difficoltà organizzative o la complessità della situazione individuale si traducano in una compressione di un diritto fondamentale.

Infatti, una riduzione dell'orario di frequenza che rispondesse a mere esigenze dell'organizzazione scolastica in senso lato o a difficoltà incontrate nell'accoglienza, sarebbe suscettibile di ritardare, se non addirittura di compromettere, l'integrazione e l'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, non consentendogli di cogliere le opportunità, in termini di crescita e di socializzazione, che si legano allo stare con gli altri durante l'orario normale di frequenza della scuola. È pertanto l'amministrazione scolastica a dover adattare la propria organizzazione alle esigenze della persona, non viceversa.

Del pari, una riduzione dell'orario non può costituire la risposta a comportamenti problematici dell'alunno. Anche quando il comportamento è complesso da gestire, la soluzione non può essere l'allontanamento, sia pure parziale, dalla frequenza scolastica. Un simile intervento finirebbe infatti per trasformare la disabilità in motivo di esclusione.

In questa prospettiva, l'eguaglianza non si realizza attraverso l'indifferenza rispetto alle differenze, ma mediante la predisposizione di misure personalizzate che consentano all'alunno con disabilità di fruire concretamente del diritto all'istruzione in condizioni di effettiva parità con gli altri studenti, secondo la medesima logica alla base del piano educativo individualizzato.

Il tempo rappresenta una delle dimensioni più rilevanti





dell'esperienza scolastica. Esso non è soltanto elemento organizzativo, calendario scolastico, numerazione quantitativa di giorni di lezione che scorrono, incastro di orari o sequenza frenetica di discipline isolate. Il tempo è anche *occasio*, *καιρός*, ossia variabile didattica viva, capace di incidere profondamente, anche attraverso la condivisione di supporti personalizzati e la collaborazione tra pari, sulla qualità degli apprendimenti e sul benessere dell'intera classe. Il maggior tempo trascorso a scuola è, quindi, anche qualità dello stare insieme e risorsa attiva, perché i processi cognitivi non sono né uniformi né lineari, richiedono pause, ritorni e momenti di rielaborazione. Questa esigenza di distensione temporale diventa ancora più significativa nella scuola dell'infanzia, dove la gestione del tempo, anche attraverso il ricorso a momenti dedicati al gioco, incide direttamente sulla progressiva acquisizione della consapevolezza di sé in rapporto agli altri e sulla costruzione dell'architettura cognitiva.

In favore del bambino con disabilità deve riconoscersi il diritto – pieno, incondizionato e anche finanziariamente incompressibile – di frequentare la scuola al pari dei bambini normodotati, anche quando vi sia uno scarto tra le ore di sostegno assegnate e l'orario di frequenza, essendo precipuo compito dell'istituzione scolastica approntare gli strumenti e le strategie necessari per promuoverne l'inclusione, sostenuta dalla ricerca di un ragionevole accomodamento nell'interesse di chi, svantaggiato, attende la solidarietà dell'altro.

La frequenza scolastica è un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione ai fini del complessivo sviluppo della sua personalità. La partecipazione al processo educativo insieme a bambini normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dell'alunno con grave disabilità.

Accompagnare il bambino con disabilità all'uscita dell'edificio





scolastico prima del termine delle lezioni, quando la campanella non è ancora suonata e gli altri alunni continuano regolarmente le attività didattiche, è un comportamento che, quando diventa pratica ripetuta e costante, contraddice lo spirito dell'inclusione scolastica e l'effettività del diritto all'eguaglianza, concretandosi in una condotta discriminatoria. Una simile pratica, infatti, determina un'ingiustificata differenziazione del percorso scolastico dell'alunno con disabilità, privandolo della piena partecipazione alla vita della classe e delle occasioni di apprendimento, socializzazione e relazione che si realizzano fino alla conclusione dell'orario scolastico. Essa, pertanto, si pone in contrasto con i principi di inclusione, di eguaglianza sostanziale e di pari opportunità educative, trasformando la condizione di disabilità in un fattore di separatezza, se non di esclusione, anziché nell'oggetto di un dovere di tutela da parte dell'istituzione scolastica.

4. – Conducono in questa direzione le disposizioni normative evocate dai ricorrenti con il motivo di ricorso, lette e interpretate nel sistema dei principi costituzionali sanciti negli artt. 2, 3, 32, 34 e 38 della Costituzione.

Le une e gli altri convergono nel pretendere che la scuola sia realmente inclusiva e aperta a tutti, e fornisca tutti gli strumenti necessari affinché l'alunno disabile raggiunga il massimo sviluppo possibile delle proprie capacità, in un contesto di pari dignità rispetto agli altri bambini e alle altre bambine.

4.1. – Della normativa conviene richiamare, innanzitutto, l'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Esso, nel testo *ratione temporis* applicabile, garantisce "il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie"; prevede che "l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata





nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione"; e proclama che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap". La stessa norma prevede, ancora, che "all'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata".

Rileva, inoltre, la legge n. 67 del 2006. Rivolta, in esplicita attuazione dell'art. 3 Cost., a promuovere "la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità" "al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali", tale legge definisce, all'art. 2, l'ambito della discriminazione diretta e indiretta. Si ha discriminazione diretta "quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga". Si ha discriminazione indiretta "quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri





mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”.

Il quadro normativo si arricchisce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica n. 18 del 2009), il cui scopo è quello di favorire, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto della loro inerente dignità.

Appare significativo, infine, il d.lgs. n. 66 del 2017, che sin dalla sua disposizione di apertura delinea l’inclusione scolastica come “impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica”, proteso a rispondere “ai differenti bisogni educativi” “attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”.

4.2. – L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità rinviene il suo fondamento costituzionale nel principio personalista e la sua garanzia di realizzazione nei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione.

Come ha affermato la sentenza n. 110 del 2022 della Corte costituzionale, il disegno costituzionale si riflette con particolare attenzione sulle situazioni di particolare vulnerabilità e sulle persone con disabilità, “essendo coinvolto un complesso di valori che attingono ai suoi fondamentali motivi ispiratori”. La tutela della persona con disabilità tende, infatti, ad attenuare i limiti naturali che possono essere di ostacolo alla compiuta esplicazione della sua dignità sociale.

Merita di essere richiamata, in questo quadro, la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987, con cui è stata dichiarata





l'illegittimità costituzionale di una norma di legge (l'art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971) nella parte in cui disponeva che "sarà facilitata" la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie. La Corte ha sostituito alla formula "sarà facilitata" l'espressione "è assicurata", trasformando in obbligo quella che in precedenza era una mera facoltà attribuita all'amministrazione scolastica di ammettere o meno gli studenti disabili alle scuole superiori, e così riconoscendo a questi ultimi un diritto pieno all'accesso a tale grado di istruzione. È particolarmente significativo il passo in cui la Corte costituzionale osserva che "la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità".

Con la sentenza n. 80 del 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge n. n. 244 del 2007, nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportava automaticamente l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurassero al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico. Con tale pronuncia, la Corte ha avuto modo di affermare che, in attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all'istruzione dei disabili e all'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge n. 104 del 1992, la quale attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università. La partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante





fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato.

Nella medesima prospettiva si colloca anche la sentenza n. 275 del 2016, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione regionale che condizionava a generiche e indefinite previsioni di bilancio il finanziamento da parte di una Regione del 50% delle spese per il trasporto degli studenti con disabilità sostenute dalle Province. Tale disciplina, ha osservato la Corte, viola il fondamentale diritto all'istruzione della persona con disabilità, in quanto comporta che la fruizione del servizio di assistenza e di trasporto dello studente che versa in tale situazione – ascrivibile al nucleo indefettibile di garanzie per l'effettività del medesimo diritto – venga a dipendere da scelte finanziarie che la Regione può compiere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse di bilancio si intende sorreggere. Né la censurata previsione trova giustificazione nel necessario rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria della contribuzione regionale riconducibile all'art. 81 Cost., poiché il concetto di equilibrio di bilancio va correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incompressibili a incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni per realizzarlo.

4.3. – L'applicazione sinergica del principio di eguaglianza sostanziale e del dovere di solidarietà è anche compito del giudice comune, essendo il giudice dei diritti chiamato a dare alle singole disposizioni di legge, in sede di interpretazione, il senso che meglio le faccia coesistere con il sistema, al cui vertice sta, oggi, la Costituzione.

5. – La sentenza impugnata non si sottrae alle censure dei ricorrenti sotto due concorrenti profili.

5.1. – In primo luogo, si appalesa erronea l'automatica





equiparazione tra il numero delle ore in cui l'alunno con grave disabilità è assistito da un insegnante di sostegno o da un operatore addetto all'assistenza e il tempo della sua frequenza scolastica.

La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno assume una connotazione intensiva.

Poiché il diritto all'istruzione e all'educazione del disabile assurge al rango di diritto pieno e incompressibile, e la frequenza scolastica assume un ruolo fondamentale nel dare concreta ed effettiva attuazione all'integrazione e all'inclusione scolastica del disabile, è irragionevole far derivare dalle modalità attraverso le quali è declinata una misura compensativa, il cui scopo è pur sempre quello di favorire, di promuovere e di rendere effettiva la frequenza, la giustificazione del risultato opposto, ossia la limitazione dell'orario di frequenza, che finirebbe immanicabilmente per rinvenire un tetto invalicabile nel tempo in cui l'alunno disabile può in concreto avvalersi di un ausilio specifico.

In altri termini, l'assegnazione dell'insegnante di sostegno rappresenta una misura compensativa che ha l'obiettivo di favorire la piena integrazione dell'alunno con disabilità e lo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, di comunicazione, di relazione e di socializzazione. Alla luce del principio di non contraddizione insito nell'ordinamento giuridico, una simile misura non può trasformarsi in uno strumento che finisce per limitare la frequenza scolastica consentita, tanto più che l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito, per espressa previsione normativa (art. 12, comma 4, della legge n. 104 del 1992), da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse ad un handicap.





D'altra parte, secondo l'ordinamento scolastico, l'insegnante di sostegno non può essere considerato un sorvegliante speciale del minore con disabilità in una logica di separatezza dello stesso dalla classe di appartenenza, ma costituisce una figura che favorisce la creazione di un ponte tra il minore e il resto della classe, secondo una dinamica di relazione verso l'altro e con gli altri.

Ne consegue che l'eventuale assenza o mancata copertura da parte del docente di sostegno non può costituire, per la frazione di orario settimanale corrispondente, un ostacolo insuperabile per la partecipazione dell'alunno alle attività didattiche. Al contrario, nel disegno ordinamentale, l'insegnante di sostegno assume la contitolarità delle sezioni e della classe in cui opera e partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività anche del collegio dei docenti (art. 13 della legge n. 104 del 1992).

Deve, pertanto, escludersi che l'insegnante di sostegno sia destinato in via esclusiva all'attività didattica nei confronti di un singolo alunno, atteso che il suo ruolo si inserisce, in una prospettiva di contitolarità, nell'ambito dell'intera classe e del progetto educativo complessivo.

Il diritto dell'alunno con disabilità alla piena partecipazione alla vita scolastica non può essere in alcun modo limitato o pregiudicato in ragione della condizione di handicap, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, che ha giustificato la contrazione dell'orario di frequenza scolastica proprio in ragione della gravità dell'handicap e della particolare condizione del bambino.

5.2. – Incorre nella denunciata violazione di legge anche l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il diritto all'integrazione e all'inclusione sarebbe ormai conformato dal Pei, divenuto irretrattabile per effetto della mancata impugnazione in TAR da parte dei genitori





interessati. Sarebbe un logico corollario, secondo la Corte lagunare, l'essere la scuola tenuta, nell'erogare il sostegno, ad attenersi alle previsioni del Pei, dove, per effetto dell'attribuzione del numero di ore di sostegno attraverso un docente e l'operatore addetto all'assistenza, non si dà la possibilità pratica di stare in classe per tutta la durata dell'orario scolastico.

L'errore di un simile ragionamento sta nel fatto di non considerare che l'atto amministrativo non può comprimere il diritto fondamentale all'integrazione e all'inclusione scolastica dell'alunno disabile. Pertanto, qualora il Pei preveda un numero di ore di sostegno insufficiente rispetto a una condizione di disabilità tanto grave da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo, la mancata predisposizione, da parte dell'amministrazione scolastica, delle misure di sostegno indispensabili ad assicurare la frequenza per l'intero orario ordinario si traduce in una limitazione del diritto dell'alunno disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico. Tale compressione, ove non trovi corrispondenza in una analoga riduzione dell'offerta formativa destinata agli altri alunni, costituisce una condotta discriminatoria, la cui cognizione rientra nella competenza del giudice ordinario, il quale ha il potere-dovere di accertare incidentalmente l'illegittimità dell'atto, fino a disapplicarlo.

6. - È evidente, infine, che il diritto all'istruzione deve essere garantito anche nella scuola paritaria, in forza dell'art. 1 della legge numero 62 del 2000, a mente del quale le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, sono tenute ad accogliere chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda l'iscrizione, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2017, n. 9966).

7. - Il primo motivo è accolto.

Il secondo motivo resta assorbito.





La sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: "La riduzione dell'orario di frequenza scolastica imposta all'alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell'infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall'art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell'amministrazione sia stata determinata dall'insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell'alunno dinanzi al competente giudice amministrativo."

8. – Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

A tutela della *privacy*, va disposto l'oscuramento delle generalità, dei dati sanitari e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione.

A tutela della *privacy*, ordina l'oscuramento delle generalità, dei dati sanitari e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 9 luglio 2026.

Il Presidente

Alberto Giusti



